

Codice A1103A

D.D. 13 marzo 2025, n. 315

**Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 532COV2020)**



**ATTO DD 315/A1103A/2025**

**DEL 13/03/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 532COV2020)

Visti gli atti trasmessi con prot. 2817 del 23.03.2022 dalla POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO a carico della *omissisomissisomissisomissisomissisomissis* qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 0398737 del 16.04.20 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 343 del 13/04/2020, relativamente al divieto di vendere materiale specificato (mascherine e igienizzanti) con autorizzazione alla vendita di generi da cartoleria;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra abbia presentato nei termini uno scritto difensivo, con richiesta di audizione regolarmente svoltasi, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, rendendo dichiarazioni;

considerata l'indeterminatezza della contestazione della condotta sotto il profilo della riconducibilità ad uno specifico precetto legale violato;

ritenuta perciò l'infondatezza della violazione accertata;

verificata l'assenza di un domicilio digitale INAD ma considerato quello speciale eletto dal trasgressore in sede di deposito di comunicazioni relative all'audizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;  
Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTO il punto uno del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

*determina*

#### L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti